

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1909 del 14 aprile 2015

Massima e/o decisione

Sul ricorso numero di registro generale 9150 del 2014, proposto da:

Questura di Pistoia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

A. G.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00602/2014, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la parte appellante l'avv. dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto in epigrafe, notificato il 16 ottobre 2014 e depositato il 13 novembre seguente, la Questura di Pistoia ha appellato la sentenza 28 marzo 2014 n. 602 del TAR per la Toscana, sezione seconda, non notificata, con la quale, su ricorso del cittadino albanese A.G., è stato annullato il decreto datato 22 agosto 2013 del Questore di Pistoia, di rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentata dal predetto unitamente alla consorte M. G..

L'appellante ha esposto in fatto che il signor G., entrato irregolarmente nel territorio nazionale forse dal 2004, in data 4 ottobre 2007 ha ottenuto con la consorte l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Firenze a permanere in Italia per il periodo di un anno nell'interesse del figlio minore M. G., nato a Pescia il 10 luglio 2006, sicché gli veniva rilasciato il premesso di soggiorno per assistenza a minori ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 per la stessa durata.

L'autorizzazione era rinnovata per anni uno con decreto del 5 agosto 2009 del detto Tribunale, pure nell'interesse del secondo figlio minore M., nato a Pescia il 23 marzo 2008.

Anche il permesso di soggiorno per il detto titolo era rinnovato per analogo periodo.

L'autorizzazione era ulteriormente rinnovata per due anni con decreto datato 21 giugno 2011 parimenti del Tribunale per i minorenni di Firenze, cui seguiva il rinnovo del permesso biennale di soggiorno per assistenza minori.

In data 18 giugno 2013 il signor G. avanzava istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con la conversione dei motivi di assistenza minori in motivi di lavoro. Tuttavia, col predetto provvedimento poi impugnato, l'istanza era rigettata alla luce dei principi fondanti dei due titoli di soggiorno (quello posseduto e quello richiesto) e delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dei riferimenti normativi di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 che escludono la possibilità di rilascio per permesso per soggiornanti di lungo periodo in alcuni casi (art. 9, co. 3) e che pongono il divieto di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in premesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 29, co. 6).

Nelle more del contenzioso, gli interessati ottenevano un ulteriore decreto di autorizzazione ed il

relativo permesso di soggiorno, scadente il 10 marzo 2016.

Esposto ancora che il TAR, nell'annullare il diniego, ha ordinato il riesame dell'istanza del ricorrente ma che detto riesame appare estremamente difficile, poiché il cittadino straniero si è reso irreperibile, e che lo stesso Tribunale per i minorenni – unico organo competente ad autorizzare la permanenza in Italia in deroga alla normativa vigente – non ha ritenuto sussistere alcun “grave e transitorio motivo connesso allo sviluppo psicofisico del minore”, in diritto ha dedotto l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 29, co. 6, d.lgs. n. 286 del 1998 in combinato disposto con l'art. 31 dello stesso decreto legislativo.

L'appellato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 26 febbraio 2015.

Ciò posto, il medesimo appello deve ritenersi infondato.

Premessa l'irrelevanza ai fini decisori dell'irreperibilità, peraltro indimostrata, dell'originario ricorrente, in punto di fatto va precisato in primo luogo che, al contrario di quanto assunto da parte appellante, il Tribunale dei minorenni di Firenze, nel ritenere fondati i ricorsi dei signori G. diretti ad ottenere l'autorizzazione “in deroga” alla permanenza in Italia, ha sempre affermato che “ai sensi dell'art. 31, c. 3, devono ritenersi sussistenti ‘gravi’ motivi connessi con l'età e al benessere psicologico dei minori”, in quanto nella specie “la presenza di entrambi i genitori appare necessaria (ed è anzi assolutamente fondamentale) per garantire l'assistenza morale e materiale dei figli, tenuto anche conto della necessità di cure mediche in generale che i minori hanno diritto a ricevere nel nostro Paese (...) così come l'istruzione, oltre che il diritto di crescere coi propri genitori” (cfr. da ultimo il decreto 13 marzo 2013).

In secondo luogo, con la domanda presentata il 18 giugno 2013 il signor A. G., ha chiesto non già la conversione del permesso di cui era in possesso in altro per motivi di lavoro, bensì il rilascio della c.d. carta di soggiorno, avendo barrato la casella n. 8 “rilascio” (non la n. 12 “conversione”) e la casella n. 15 “carta di soggiorno” della sezione n. 1 del modulo 1.

Del resto, sotto il profilo giuridico va osservato che nella normativa in materia di immigrazione non esiste una carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per “motivi di lavoro” né per alcun'altra tipologia connessa ai motivi del soggiorno stesso, mentre l'indicazione dell'attività svolta prescritta nel modulo 2 (lavoro subordinato: sezioni nn. 1, 2 e 3; lavoro autonomo: sezione n. 4) non qualifica la tipologia per cui è chiesto il permesso UE, essendo evidentemente dettata per integrare la dichiarazione del possesso del requisito della disponibilità reddituale (sezione n. 5) del soggetto che debba possederla per sé e per eventuali familiari, nella misura stabilita, non già per qualificare lo stesso permesso UE, poiché, giova ribadirlo, nessuna disposizione prevede siffatta qualificazione.

Ne consegue l'inapplicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 29, rubricato “ricongiungimento familiare”, co. 6, secondo periodo, del d.lgs. 27 luglio 1998 n. 286 ss.mm.ii., il quale stabilisce che il permesso per assistenza a minori consequenziale all'autorizzazione “anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico” all'ingresso o alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi del successivo art. 31, co. 3, consente di svolgere attività lavorativa “ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro”, atteso che nessuna conversione era richiesta dall'interessato né il permesso UE consiste in permesso per motivi di lavoro.

D'altro canto, il precedente art. 9, rubricato “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, preclude al co. 3, lett. d), il rilascio di detto permesso agli stranieri che “sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di

attuazione”, laddove è evidente che con il termine “breve” il legislatore non ha inteso riferirsi ai permessi di durata predeterminata, quali sono tutti quelli previsti dal testo unico con l’unica eccezione, appunto, del permesso UE. Ed infatti anche la durata del permesso di soggiorno per lavoro (subordinato od autonomo) è stabilita nel massimo di un anno per lavoro subordinato a tempo determinato o due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato o lavoro autonomo (art. 5, co. 3 bis, lett b) e c), e 3 quater), ma, se tali titoli sono posseduti per almeno cinque anni, non ne è discutibile la validità ai fini del rilascio del permesso UE ai sensi del citato art. 9, co. 1. Né la “breve durata” significa oggettivamente “precarietà” del permesso, vale a dire, nella specie, la possibilità di mancato rinnovo o di revoca ove sia revocata l’autorizzazione ai sensi del predetto art. 31, co. 3.

Diversamente, il legislatore non avrebbe mancato di prendere in esplicita considerazione il titolo in parola allo scopo di impedire la stabilizzazione dello straniero, come invece ha significativamente fatto in relazione al permesso di soggiorno per volontario, di durata non superiore all’anno o comunque pari a quella del programma e, in ogni caso, mai superiore a diciotto mesi, per il quale si stabilisce che “non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno” e il cui periodo “non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 bis” (vedasi art. 27, co. 5 e 6, in relazione all’art. 9 bis, co. 8). È chiaro, dunque, che con la dizione “permesso di soggiorno di breve durata” non possono che logicamente intendersi i permessi per lavoro stagionale (art. 5, co 3 bis, lett. a: nove mesi), per visite, turismo e affari (art. 5, co. 3, lett. a: tre mesi) ed altre particolari tipologie quali ad esempio il permesso per ragioni di giustizia (art. 11, co. 1, lett. c-bis, del regolamento di cui al d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394: tre mesi prorogabili per lo stesso periodo), ma non anche il permesso contemplato dall’art. 29, co. 6, conseguente all’autorizzazione di cui all’art. 31, co. 3, di cui è prevista la durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per “un periodo di tempo determinato”, ma rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione dell’autorizzazione nella permanenza dei motivi che ne giustificavano il primo rilascio, come accaduto nel caso in esame. Inoltre, quanto alla regolarità della presenza dell’interessato sul territorio nazionale, non può dubitarsi della validità a tali fini del possesso del permesso di soggiorno per assistenza minori, titolo eccezionale ma pur sempre regolare, onde neppure può dubitarsi che resti integrato il primo presupposto del permesso UE, costituito dal “possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità”.

In definitiva, la Sezione è dell’avviso che, ovviamente fermi tutti gli ulteriori requisiti e condizioni ed in assenza degli elementi ostativi di legge, il permesso per assistenza minori non rientra nei casi di inapplicabilità dell’art. 9, co. 1, previsti dal co. 3 dello stesso articolo, non essendo espressamente indicato nell’elenco ivi contenuto che va dalla lett. a) alla lett. e), né potendo essere sussunto sotto la lett. d), tenuto anche conto come non possa ritenersi consentito estendere ad ipotesi non testuali le specifiche cause di esclusione poste in via di eccezione al ripetuto primo comma.

Infine, sotto il profilo della ratio delle norme sopra richiamate, come bene osserva il primo giudice la sussistenza degli altri requisiti e condizioni stabiliti da quest’ultima disposizione, nonché dal comma 2 bis, in uno con la mancanza degli accennati elementi ostativi di cui al co. 4, attesta l’avvenuta, effettiva, protratta e proficua integrazione sociale, familiare ed economica dell’interessato, costituente il presupposto sostanziale della premialità insita nella stabilizzazione nascente dal rilascio del permesso UE. Sicché, in ogni caso, perde rilievo l’originaria precarietà del titolo di soggiorno, superata di fatto dal tempo trascorso, pari ad almeno un quinquennio.

Pertanto la sentenza appellata va confermata e, quindi, l'appello non può che essere respinto. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere